

ORDINANZA N 12 DEL 09/02/2026

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio: SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA MARCONI A CAUSA DI CANTIERE STRADALE

IL COMANDANTE

VISTA la comunicazione del 06/02/2026 con la quale il competente Servizio Comunale riferisce la necessità di procedere alla manutenzione del piano stradale carrabile di piazza Marconi, con affidamento dei lavori alla ditta *Foresti e Aceti Srl* – con sede in Via L. Brignoli n. 19, Palosco (BG);

RILEVATO che le lavorazioni prevedono la rimozione ed il riposizionamento del materiale lapideo costituente il piano stradale rendendo, in corso di esecuzione delle opere, la carreggiata intransitabile;

ACCERTATO che l'occupazione del suolo necessaria all'esecuzione dei lavori, in relazione a quanto riportato nella commessa lavorativa, impedisce la circolazione veicolare a causa della esigua larghezza della carreggiata;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 46 del 01.06.1998 con la quale vengono dettate disposizioni in merito ai divieti di sosta per l'esecuzione di lavori su strada;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, si rende necessario istituire temporaneamente il divieto di transito a tutti i veicoli con chiusura della via interessata;

ORDINA

che, in data **11/02/2026** dalle ore **09.00** al termine dei lavori e comunque non oltre le ore **17.00**, in Piazza Marconi - nel tratto compreso tra via Roma e Via Madonnina venga istituito **il divieto di transito a tutti i veicoli.**

All'interno del cantiere stradale, istituito e delimitato per l'esecuzione delle opere, è vietato l'accesso anche ai pedoni.

I divieti suddetti non si applicano ai mezzi d'opera ed alle maestranze dedicate all'esecuzione dei lavori.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli **in uscita** dalle proprietà private esistenti nel tratto non direttamente interessato dai lavori.

Il richiedente richiamato in premessa e, per esso, **la ditta esecutrice**:

- a. è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale prevista da regolamento d'esecuzione riferita a quanto sopra disposto.
- b. **è tenuto altresì ad avvisare preventivamente** i locali residenti di Piazza Marconi in merito a quanto sopra disposto ed accertarsi, prima di procedere all'occupazione, che i veicoli siano potuti uscire dalle proprietà private presenti nel tratto interessato dai lavori;

Qualora, in relazione a condizioni meteorologiche avverse, non sia possibile l'esecuzione degli interventi per il giorno 11/02/2026, la presente ordinanza ha valore per il primo giorno utile successivo a quello previsto.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL COMANDANTE

Cosimo Tomasso

(atto sottoscritto digitalmente)